

**Tribunale di Verona – Sentenza 31.3.2011
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Verbale di udienza nella causa pendente

TRA

K Immobiliare S.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore

- attore -

E

Unicredit Corporate Banking S.p.a. in persona del legale rappresentante

-convenuto -

E CON L'INTERVENTO DI

Aspra Finance S.p.a. in persona del legale rappresentante

[-omissis -] Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 15/10/09 (che si richiama *per relationem*) la K Immobiliare S.p.a. ha convenuto in giudizio la Unicredit Corporate Banking S.p.a. chiedendo l'accertamento della nullità, per violazione dell'art. 1938 c.c., della lettera di *patronage* "forte" sottoscritta il 29/7/04, avente ad oggetto una garanzia fideiussoria prestata in favore della convenuta per i debiti della WX S.p.a., società partecipata al 100 % dalla società attrice;

- con comparsa depositata il 12/1/10 (anch'essa richiamata *per relationem*) si è costituita in giudizio la Unicredit Corporate Banking ed ha contestato la fondatezza della domanda dell'attrice; la convenuta, inoltre, deducendo di aver ceduto, con contratto del 27/11/08, ad Aspra Finance S.p.a. il credito maturato nei confronti del debitore principale, ammesso dal commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo della WX per l'importo di € 5.731.696,45 (corrispondente al saldo passivo del rapporto di conto corrente cui era collegata l'apertura di credito garantita dall'attrice), ha chiesto la condanna della K Immobiliare, quale garante della WX, al pagamento della somma di € 87.784,28, accreditata sul conto corrente su indicato dopo il recesso della banca per la maturazione di "foglio/insoluti/commissioni su insoluto";
- con comparsa depositata il 12/1/10 (anch'essa richiamata *per relationem*) è intervenuta in giudizio la Aspra Finance S.p.a. e, sulla base delle medesime deduzioni della convenuta, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo passivo del rapporto di conto corrente, pari ad € 5.642.252,83
- nell'udienza ex art. 183 c.p.c. l'attrice ha contestato la fondatezza delle domande della convenuta, eccependo: a) la mancanza della prova di un valido atto di cessione del crediti in favore della Aspra Finance, ai sensi dell'art. 58 D.L.vo n. 385/93; b) la mancanza di prova del credito della WX ceduto a fronte della mancanza dei contratti relativi ai rapporti bancari azionati;
- nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 16/4/10 l'attrice, a fronte della mancanza dei contratti bancari, ha contestato l'applicazione di tassi di interessi convenzionali e di commissioni di massimo scoperto non dovute, nonché l'applicazione di interessi usurari;
- orbene, per ciò che concerne la domanda dell'attrice, al fine di qualificare la scrittura privata del 29/7/04, va premesso che: a) le lettere di *patronage* (o *comfort letters* o ancora *letters of awarness*) consistono in documenti inviati ad una banca per indurla a concedere o mantenere un'apertura di credito a favore di un terzo soggetto e, a seconda del contenuto dichiarativo, si distinguono in lettere "deboli" (quelle in cui il dichiarante si limita a prendere atto del credito concesso al terzo e rappresenta la sua posizione di influenza su quest'ultimo) e lettere "forti" (quelle in cui il dichiarante si impegna a mantenere la propria posizione di influenza nei confronti del terzo e ad esercitarla affinché il terzo adempie alle proprie obbligazioni nei confronti della banca fino al punto di assumere un'obbligazione risarcitoria o indennitaria qualora non lo faccia); b) in particolare, dal punto di vista della qualificazione secondo l'ordinamento interno, le

lettere “forti” possono essere considerate come un mandato di credito ex art. 1958 c.c., nell’ipotesi in cui il credito al terzo non sia stato ancora concesso o come promesse di fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c. (v. sul punto Trib. Bergamo n. 227/07); c) in quest’ultimo caso l’obbligazione assunta dal *patronnant* diviene impossibile dal punto di vista giuridico, qualora il terzo sia sottoposto ad una procedura concorsuale; d) in ogni caso le *lettress de patronage* si distinguono dalla fideiussione, pur avendo in comune la causa di garanzia, poiché in esse il *patronnant* non assume l’obbligazione espressa (ai sensi dell’art. 1937 c.c.) di garantire l’adempimento da parte del terzo e soprattutto non assume, in via solidale, la medesima obbligazione del terzo (secondo il vincolo di accessorietà previsto dall’art. 1939 c.c.), limitandosi ad assumere la diversa obbligazione risarcitoria od indennitaria;

- nel caso di specie va rilevato che: a) la lettera del 29/7/04 è stata sottoscritta per accettazione dalla banca; b) in essa l’attrice ha dichiarato di aver preso atto della concessione di una linea di credito di € 13.500.000 in favore della WX S.p.a. ed ha assunto non solo l’impegno a mantenere la propria posizione di controllo sul terzo finanziato, ma anche l’obbligazione di provvedere al “regolamento della posizione debitoria” del terzo, qualora quest’ultimo non adempia “puntualmente alle sue obbligazioni” ed anche qualora a carico dello stesso “fossero instaurate procedure concorsuali”;
- orbene, tenuto conto del fatto che l’attrice ha espressamente assunto l’impegno di adempiere l’obbligazione gravante sul soggetto garantito, e ciò anche nel caso di sottoposizione di quest’ultimo a procedura concorsuale, la scrittura del 29/7/04 deve essere qualificata come un vero e proprio negozio di fideiussione, e non come una lettera di *patronage*;
- ciò chiarito, va dichiarata infondatezza della domanda dell’attrice, atteso che: a) l’art. 1938 c.c. richiede, a pena di validità, l’indicazione dell’importo massimo garantito in caso di fideiussione prestata per obbligazioni future; b) nel caso di specie la garanzia è stata prestata dall’attrice con riferimento ad uno specifico rapporto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito, ovvero un’apertura di credito, per l’importo di € 13.500.000; c) la determinatezza dell’unico rapporto garantito è confermata anche dalla documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta ed in particolare dalla lettera del 13/6/08 della società “garantita”, che riduce all’importo di € 6.600.000.000, l’originaria apertura di credito di € 13.500.000, garantita dall’attrice, specificandone anche il collegamento con il conto corrente facente capo alla società; d) di conseguenza l’art. 1938 c.c. è inapplicabile, sia perché la garanzia riguarda le obbligazioni scaturenti da un unico

rapporto contrattuale già individuato, sia perché l'obbligazione del garante è determinata (comunque determinabile) attraverso il riferimento all'importo massimo dell'apertura di credito garantita (v. per l'affermazione del medesimo principio, sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, Cass. n. 26611/08);

- si può quindi procedere all'esame della domanda riconvenzionale della convenuta e della domanda del terzo;
- a questo fine si rende necessario accertare se vi sia stata una valida cessione del credito della convenuta nei confronti della WX (e delle relative garanzie, tra cui quella personale prestata dall'attrice) in favore della Aspra Finance S.p.a. ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 385/93;
- la convenuta e l'intervenuta, quale cedente e cessionario, hanno prodotto in giudizio: 1) copia della lettera della Banca d'Italia attestante l'iscrizione di Aspra Finance nell'elenco ex art. 107 D.L.v. n. 385/93; 2) copia informale per estratto della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'11/12/08; 3) visura camerale informale della Aspra Finance da cui risulta l'iscrizione della cessione; 4) estratto del contratto di cessione del credito e del suo allegato informatico su Foglio Excel, con certificazione da parte del Notaio Zago di conformità al documento proveniente di cessione redatto dal notaio Gonfio di Lugano;
- tali documenti devono ritenersi idonei a consentire l'affermazione della sussistenza di una valida cessione del credito dedotto in giudizio alla Aspra Finance ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 385/93, precisando che: a) la produzione di un estratto informale (tratto da una banca dati telematica) della Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la pubblicazione del documento sulla Gazzetta stessa, tenuto conto della sua pubblicità e conoscibilità, tanto più ove (come ne caso di specie) manchi la contestazione dell'effettiva pubblicazione del documento sulla Gazzetta indicata nell'estratto informale prodotto; b) la stessa conclusione vale per la visura camerale della società cessionaria; c) l'estratto certificato dal notaio italiano del contenuto del documento proveniente dal notaio svizzero, è idoneo a provare l'esistenza ed il contenuto del documento stesso, anche nelle sue parti informatiche (si richiamano sul punto *per relationem* le considerazioni esposte a pag. 3 delle memorie ex art. 183 depositate il 7/6/10 dalla convenuta e dall'intervenuta, nonché nel relativo allegato 20) ; d) da tale estratto risulta che tra i crediti ceduto all'Aspra Finance vi è quello derivante dal rapporto di conto corrente con apertura di credito su identificato; e) in ogni caso l'art. 58 del D.L.vO n. 385/93 non prevede specifici oneri di forma per la cessione, limitandosi a prevedere una forma di pubblicità legale equivalente alla notificazione

dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che la cessione stessa può ritenersi opponibile anche semplicemente per la proposizione in giudizio della domanda di pagamento conseguente alla cessione (si richiama in termini adesivi Cass. n. 5997/06);

- ciò posto, può procedersi all'accertamento della sussistenza dei debiti della WX fatti valere dalla convenuta e dall'intervenuta;
- per ciò che concerne il credito della convenuta, ne va affermata l'insussistenza, atteso che: a) non risultano adeguatamente specificate le ragioni per cui il cedente sarebbe rimasto titolare di un credito residuo, nonostante la cessione dell'intero rapporto al cessionari; b) la convenuta, invero, fa riferimento ad un accredito effettuato sul conto corrente della WX, dopo la cessione, per la maturazione di "foglio/insoluti/commissioni su insoluto", ma non ha specificato le singole operazioni che avrebbero determinato questi accrediti e comunque non allegato la prova delle stese;
- la domanda della convenuta deve quindi giudicarsi infondata e va rigettata;
- deve invece giudicarsi parzialmente fondata la domanda della parte intervenuta;
- al riguardo va innanzi tutto ribadito che il credito ceduto dalla convenuta (ed azionato in giudizio per effetto della domanda dell'intervenuto) è quello garantito dall'attrice, come si desume, oltre che dalle considerazioni su esposte sulla determinatezza del credito garantito, anche dal rilievo che quello in esame è l'unico rapporto di conto corrente con apertura di credito che risulta essere stato pendente tra le parti;
- inoltre, va premesso che la domanda va esaminata nella sua formulazione originaria, in quanto la rinuncia parziale agli atti della domanda con riferimento agli interessi ultralegali, alla CMS e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, formulata dall'intervenuta nelle note conclusive, non è stata accettata dall'attrice;
- ciò posto, va affermata l'acquisizione in giudizio di prova idonea dell'ammontare del credito oggetto della domanda, atteso che: a) l'attrice nell'atto di citazione ha espressamente riconosciuto l'ammontare dell'esposizione debitoria della società garantita, salvo poi contestare la carenza di prove a fronte delle domande riconvenzionali, così tenendo un comportamento processuale da cui possono trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; b) in ogni caso la convenuta e l'intervenuta hanno prodotto in giudizio gli estratti conto gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente con apertura di credito e l'attrice non ha formulato specifiche contestazioni su singoli movimenti ivi rappresentati; c) in particolare,

tali estratti formano prova piena del credito ivi rappresentato, anche nei confronti del fideiussore, in caso di mancanza di specifiche contestazioni in ordine ai singoli movimenti ivi registrati (v. Cass. n. 11269/04); d) in questa prospettiva è irrilevante l'omessa produzione dei contratti originari, evidenziandosi che tale carenza è stata fatta valere dall'attrice al limitato fine della contestazione della prova e non della validità del rapporto;

- dal credito complessivo risultante dai suddetti estratti vanno però esclusi gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto, a fronte della contestazione (probatoria) dell'attrice e della mancata produzione dei contratti, non può ritenersi acquisita la prova delle pattuizioni necessarie per giustificare gli addebiti in questione;
- l'ammontare di questi addebiti può essere determinato nell'ammontare di € 720.745,15, corrispondentemente al ricalcolo contenuto nel documento n. 23 della parte intervenuta, che non è stato specificamente contestato dall'attrice e che quindi può essere posto a base della decisione, in base alla previsione contenuta nell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
- pertanto il credito complessivo della Aspra Finance S.p.a. nei confronti della Revvi 1910 deve essere rideterminato nell'importo complessivo di € 4.921.507,28;
- la domanda dell'intervenuta deve quindi giudicarsi fondata e va accolta limitatamente all'importo su indicato;
- quanto alle spese di lite: nei rapporti tra l'attrice e la convenuta si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale in ragione della loro soccombenza reciproca; nei rapporti tra l'attrice e l'intervenuta vanno poste a carico della prima in ragione della sua prevalente soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. rigetta la domanda dell'attrice;
2. rigetta la domanda della convenuta;
3. accoglie la domanda della parte intervenuta e quindi condanna la K Immobiliare S.p.a. a pagare in favore della Aspra Finance S.p.a. la somma di € 4.921.507,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta;
5. condanna la K Immobiliare S.p.a. a pagare in favore della Aspra Finance S.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi € 35.000, di

cui € 300 per spese ed € 4000 per diritti, oltre rimborso forfetario delle
spese generali, iva e cpa.

Verona, 31/3/11

Il Giudice